



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Assessore al Personale
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 900725 del 13/06/2018

Oggetto: Riconoscimento mansioni superiori- rilievi della Magistratura Contabile.

Con riferimento alla rilevante dimensione di fattispecie riconducibile alle "*mansioni superiori*", l'Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse umane-Servizio Gestione Risorse umane ha spesso evidenziato l'incidenza del fenomeno, muovendosi nella direzione di adozione delle iniziative di cui alla nota prot. n. 831443 del 29.05.2018 (*All."A"*) e nota prot. n. 691247 del 09.05.47 del 09.05.2018 (*All."B"*).

Con la prima delle *supra* menzionate missive, si richiama l'attenzione sui numerosi debiti fuori bilancio scaturiti da sentenze esecutive emesse dal Giudice del Lavoro in esito a ricorsi presentati da dipendenti per vertenze riguardanti il rapporto di lavoro; con la seconda, invece, si rileva "*l'esistenza di numerosi contenziosi avviati dai dipendenti Coime nei confronti dell'Amministrazione comunale per il riconoscimento di mansioni superiori al fine del correlativo riconoscimento delle differenze retributive*", con il relativo aggravio degli oneri patrimoniali determinati da interessi legali, rivalutazione monetaria, oneri riflessi e spese di registrazione dei titoli esecutivi.

La Corte dei Conti ha censurato più volte, con profili di condivisione della scrivente, la perdurante sussistenza del fenomeno con numerose decisioni.

In particolare, la Corte pone l'accento sui presupposti dell'individuazione della responsabilità del dirigente. L'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge sono nulle ma esse comunque producono l'effetto della necessità della corresponsione delle differenze stipendiali e possono far scattare la responsabilità amministrativa per danno all'erario del dirigente che le abbia illegittimamente disposte ovvero consentite.

In questo caso, il dirigente risponde personalmente del maggiore onere conseguente (ovvero della maggiore retribuzione dovuta al sottoposto), ove abbia agito con dolo o colpa grave.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 102 depositata il 17 agosto 2016, con la quale è stato affrontato il problema relativo alla correlazione tra la condanna inflitta dal giudice ordinario all'ente pubblico, per aver il responsabile fatto svolgere

YU

le mansioni superiori ad un proprio collaboratore e, dall'altra, l'oggettiva carenza di organico per l'espletamento delle pratiche di ufficio.

La materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è regolata dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001, che pone, quale regola generale, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (nonché a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive), con conseguente divieto, a pena di nullità, di impiegarli in mansioni superiori.

La disposizione, al comma 2, circoscrive la possibilità per la p.a. di adibire il dipendente a mansioni immediatamente superiori, sempre che ricorrano obiettive esigenze di servizio, a sole due ipotesi, ovvero:

- qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per un periodo complessivamente non superiore ad un anno;

- quando sia necessario sostituire un altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione delle ferie, per tutta la durata dell'assenza.

Al di fuori dei casi appena citati, l'assegnazione delle mansioni superiori è nulla e il dirigente risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Come evidenziato dai giudici contabili, per accertare la colpa grave ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, è necessario verificare il *quantum* di divergenza tra la condotta doverosa e quella tenuta, avuto altresì riguardo alle circostanze del caso concreto oltre che al parametro dell'agente modello.

Nel caso di specie esaminato dalla sez. Veneto, tenuto conto sia della grave carenza d'organico che dell'impiego "flessibile" necessitato dalla scarsa forza-lavoro, peraltro più volte segnalato all'ente da parte dei funzionari, i giudici contabili hanno rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalla Procura.

Nello specifico è stata riscontrata, in ragione della gravissima carenza di personale, quasi un "conflitto di doveri" tra l'obbligo di rispettare puntualmente la disciplina del personale (in specie, le mansioni delle singole posizioni economiche) e quello di assicurare, con il personale disponibile, il buon andamento degli uffici (efficacia e efficienza costituiscono, infatti, parametri di legittimità dell'agire amministrativo).

Detti principi sono stati confermati dalla sezione centrale di Appello con la sentenza n. 9 depositata il 9 gennaio 2018, con la quale è stata confermata il disposto della sentenza n. 12/2016 della sezione giurisdizionale della Sardegna.

Sostengono i magistrati contabili: *"Rispondono di danno erariale i commissari di liquidazione dell'Ente che, senza una valutazione scrupolosa ed attenta e contrariamente ai pareri resi dai vertici amministrativi, dal Collegio dei revisori, e dai legali incaricati, riconoscono ai dipendenti l'inquadramento in qualifiche superiori ed emolumenti stipendiali non dovuti"*.

I giudici contabili hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti adottati e, di conseguenza, indebite le spese erogate in favore dei dipendenti, stante l'infondatezza, sia dal punto di vista giuridico che economico, delle pretese avanzate dai lavoratori nonché l'illegittimità delle modalità con cui le operazioni erano state portate a compimento.

I passaggi alla categoria superiore sarebbero dovuti avvenire sulla base delle necessità organizzative, tecnologiche e funzionali del Consorzio, previa valutazione delle attitudini e delle potenzialità dei lavoratori interessati, con riferimento ai requisiti della posizione da acquisire.

Quindi, il procedimento da seguire avrebbe dovuto comportare dapprima la valutazione delle esigenze dell'Ente, di poi l'esame delle posizioni "vacanti" da assegnare e, infine, l'individuazione dei lavoratori da adibirvi.



Parlando, poi, di dolo o colpa grave con le quali si sia potuto causare il danno patrimoniale, rappresentato dall'assegnazione delle mansioni superiori, e tralasciando l'ipotesi di dolo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, per dirsi accertata la colpa grave in capo al dirigente, è sufficiente che lo stesso abbia assegnato le mansioni superiori in violazione della normativa di riferimento, ossia senza che ricorrano le condizioni di legittimità ivi indicate (Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, 5 ottobre 2011 n. 1435; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 11 maggio 2011, n. 1866).

Per quanto sopra esposto, è ben chiaro quanta particolare attenzione sia rivolta all'operato del dirigente pubblico, dal quale ci si aspetta, quantomeno, una puntuale conoscenza dei dati normativi quando questi sono chiari e inequivocabili, nonché l'adeguamento del proprio convincimento a prassi o indirizzi giurisprudenziali consolidati: in sostanza, il dirigente potrà vedersi attribuita la responsabilità del danno causato all'ente quando, con il suo operato, abbia violato chiari disposti normativi o univoche prassi amministrative, sia ignorandoli sia ritenendo, erroneamente, di non dovervisi adeguare.

Il Ragioniere Generale
(Dott. Bohuslav Basile)





Comune di Palermo

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse umane

Servizio Gestione Risorse umane

Via Garibaldi, 44 - 90133 Palermo - Tel. 091/7402816- fax 091/7402815

gestionerisorseumane@cert.comune.palermo.it

gestionerisorseumane@comune.palermo.it

Il pubblico si riceve esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Prot. 831443

del 29-5-2018

OGGETTO: Debiti fuori bilancio. Uffici competenti alla predisposizione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi dell'art.194 lett.a) e di successiva liquidazione e pagamento.

A tutti gli Uffici/Servizi

All'Avvocatura

e p.c.

Al Sig. Assessore al Personale

Lo scrivente Settore è spesso chiamato a dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Giudice del Lavoro in esito a ricorsi presentati dai dipendenti per vertenze riguardanti il rapporto di lavoro.

Molteplici pronunce riguardano, in particolare, l'accoglimento di ricorsi prodotti da lavoratori per il riconoscimento di mansioni superiori svolte presso i vari uffici di assegnazione.

La natura esecutiva delle predette sentenze impone l'immediato avvio delle procedure finalizzate al riconoscimento da parte del competente organo consiliare della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall'obbligo di erogare determinate somme di denaro a titolo di differenze retributive senza con ciò determinare un diverso inquadramento giuridico.

Premesso quanto sopra, in ossequio alla circolare n. 683496 del 7.5.2018 emanata dal Ragioniere Generale ed avente ad oggetto "Patologico fenomeno dei Debiti fuori bilancio - rilievi della Sezione del Controllo della Corte dei Conti", che attribuisce la competenza della "attenta e motivata relazione della proposta di riconoscimento di legittimità del debito ... al responsabile del servizio a cui, anche astrattamente, è imputabile il debito assunto al di fuori degli schemi di bilancio", l'esecuzione delle sentenze andrà rimessa ai singoli Servizi/Uffici dirigenziali ove sono state svolte le mansioni superiori, per l'individuazione dei quali l'Avvocatura comunale potrà contare sul supporto di questo Settore.

Il Dirigente del Servizio
Lenza Frasca

Il Dirigente del Settore
Paola Di Trapani



Comune di Palermo

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane

Settore Risorse Umane

Servizio Gestione Risorse Umane

U.O. Matricola Personale Comunale ed ex D.L. 24/86 Gestione Post contenzioso

Via Garibaldi, 44 - 90133 Palermo - Tel. 091/7402816- fax 091/7402815

gestionerisorseumane@comune.palermo.it

ALL "B"

Il pubblico si riceve esclusivamente nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 08,30 alle ore 13,00

Prot. 691247

del 9 MAG. 2018

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Brocato Loredana

e-mail: l.brocato@comune.palermo.it

OGGETTO: circolare concernente la richiesta di mansioni superiori e/o differenze retributive svolte dai dipendenti Coime.

Ai Sigg. Dirigenti
e, p. c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Sig. Vice Segretario Generale
Al Sig. Avvocato Capo

Con riferimento alla problematica in oggetto specificata, si rileva l'esistenza di numerosi contenziosi avviati dai dipendenti Coime nei confronti dell'Amministrazione comunale per il riconoscimento di mansioni superiori al fine del correlativo riconoscimento delle differenze retributive.

A tal riguardo, l'Organo consiliare ha proceduto nel corso del tempo e tuttora sta procedendo al riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio che comportano per la stessa Amministrazione, un notevole esborso economico determinato dal lievitare degli oneri patrimoniali per la maturazione degli interessi legali, eventuale rivalutazione monetaria, oneri riflessi e spese di registrazione delle sentenze.

Alla luce di quanto precede si ricorda che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 rubricato "Disciplina delle mansioni" si precisa che *"il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"*.

Quanto sopra si rappresenta attesa la rilevanza della problematica invitando le SS.LL. ad attenzionare l'assegnazione dei carichi di lavoro ai dipendenti Coime al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori contenziosi. Tanto con responsabilità.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
D.ssa Letizia Frasca

Il Dirigente di Settore
D.ssa Paola Di Trapani

L'Assessore
Dott. Gaspare Nicotri

